

# INVALIDITA' CIVILE

## Cosa è

Sono considerati invalidi civili ai sensi dell'art. 2 Legge n. 118 del 1971 i «cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (...) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro per le quali si applicano altre leggi.

# INVALIDITA' CIVILE

## QUALI STEP PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO?

- Fase 1) - presso il medico di medicina generale o specialista
- Fase 2) - a cura del cittadino
- Fase 3) - presso la Commissione medica
- Fase 4) - esito e revisione

# FASE 1

Presso il medico curante

→ inoltro all'INPS in via telematica a cura del medico curante di un certificato medico introduttivo della domanda di invalidità

# FASE 1

- Il medico curante dopo l'invio telematico del certificato introduttivo consegna al paziente:
- originale firmato del certificato presentato (occorrerà portarlo con sé durante la fase 3)
  - ricevuta della trasmissione del certificato con codice identificativo (servirà per la fase 2, per abbinare la domanda del paziente al certificato del suo medico curante)

# FASE 2

- Presentazione della domanda a cura del cittadino in via telematica mediante PIN dispositivo dell'Inps o tramite patronati/servizi abilitati
- NB: tale presentazione deve avvenire entro il termine di validità del certificato introduttivo, che è di 90 giorni, altrimenti il certificato scade e occorrerà iniziare tutta la procedura da capo.
- La domanda del cittadino deve essere associata al codice riportato sul certificato medico introduttivo già trasmesso dal medico curante.

# FASE 3

→ Convocazione per accertamento sanitario con la commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria più vicina al CAP di residenza/domicilio del paziente (quello indicato in fase di presentazione della domanda)

# FASE 3

- Il sistema consente la scelta di una data di appuntamento tra più possibilità.
- In caso di mancata presentazione all'appuntamento fissato, ne viene fissato un secondo e l'eventuale assenza a quest'ultimo equivale a rinuncia alla domanda presentata (occorrerà rifare tutto da capo)
- Il giorno dell'accertamento sanitario è possibile farsi assistere da un medico di fiducia
- Alla visita sarà necessario portare: documento di identità, tessera sanitaria, tutta la documentazione medica utile alla valutazione e il certificato medico introduttivo (FASE 1) firmato in originale dal medico curante.

# FASE 4

- Esito della domanda: viene comunicato per posta e via pec (se indicata al momento della Fase 2) ed è visibile anche sulla propria pagina personale del sito Inps.
- L'esito reca l'attribuzione di una percentuale di invalidità da cui potranno conseguire diversi benefici/tutele.
- L'accertamento può essere permanente o - ipotesi più frequente - soggetto a revisione periodica, per cui sarà necessario poi verificare la data prevista per la rivalutazione.



# REVISIONE

**REVISIONE:** «data di scadenza» dell'accertamento effettuato indicata dall'Inps nel relativo verbale, dopo la quale si dovrà effettuare una nuova visita con la Commissione sanitaria.

La commissione può decidere di abbassare o aumentare la percentuale di invalidità. Per questo motivo si possono perdere o acquisire dei sussidi, così come previsto dalla legge.

# AGGRAVAMENTO

**AGGRAVAMENTO:** nuova domanda presentata dal cittadino con le medesime modalità della prima domanda, nel periodo di validità di un precedente accertamento per esporre all'Istituto un aggravamento delle condizioni di salute a cui può conseguire il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore.

Il certificato medico introduttivo dovrà indicare le modificazioni del quadro clinico preesistente specificando che la richiesta è «per aggravamento».

# BENEFICI E TUTELE DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO

Percentuale di invalidità	Benefici ottenibili
Fino al 33%	Nessun riconoscimento
Dal 46%	Iscrizione al collocamento mirato
Dal 33% al 73%	Agevolazioni fiscali
Dal 66%	Esenzione ticket sanitario
Dal 74% al 100%	Prestazioni economiche

# BENEFICI E TUTELE DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO

Con la [Circolare n. 197 del 23 dicembre 2021](#) l'INPS ha comunicato gli importi relativi alle pensioni d'invalidità civile per l'anno 2022

# BENEFICI E TUTELE DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO

## → PRESTAZIONI ECONOMICHE A CARICO INPS

1. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili (comunemente detto: assegno di invalidità per invalidi parziali)

Percentuale di invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%

2. Pensione di inabilità per invalidi civili

(comunemente detta: pensione di invalidità per invalidi totali)

Per cittadini di età inferiore ai 67 anni e con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100%

(dai 67 anni di età spetta l'assegno sociale)

# BENEFICI E TUTELE DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO

## 3. Indennità di accompagnamento

Spetta a prescindere da requisiti anagrafici e di reddito

A chi?

Invalidi totali (100%) per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Quest'ultimo aspetto viene valutato in relazione all'età anagrafica.

→ Cumulabile con la pensione di inabilità

→ Non spetta ai ricoverati a titolo gratuito per periodi superiori a 30 giorni

# BENEFICI E TUTELE DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO

## ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

DOMANDA PRESSO L'UFFICIO «SCELTA E REVOCA»  
DELL'ASST

- CON IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA'
- CON UN RICONOSCIMENTO PARI AD ALMENO I 2/3 DI INVALIDITA' (66%)

VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI ESENZIONE

## STRANIERI E PRESTAZIONI DI INVALIDITA' A CARICO DELL'INPS Il permesso di soggiorno

### Art. 41 Testo Unico Immigrazione

«Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti».



# IL COLLOCAMENTO MIRATO

## UNA CORSIA PREFERENZIALE PER L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DEGLI INVALIDI CIVILI

Cosa è il collocamento mirato?

Il collocamento mirato è disciplinato dalla Legge n. 68 del 1999

Art. 2: «Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione»

# IL COLLOCAMENTO MIRATO

L'art. 3 della L. 68/99 indica tra gli strumenti di supporto all'inserimento lavorativo degli invalidi civili, le assunzioni obbligatorie tramite quote di riserva.

Cosa sono?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori con le caratteristiche indicate all'art. 1 della Legge 68/99, tra cui rientrano le persone con una percentuale di invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 46%. Questo numero è chiamato «quota di riserva», la cui assunzione da parte dell'azienda è appunto obbligatoria per legge.

# IL COLLOCAMENTO MIRATO

Come ci si iscrive al collocamento mirato?

E' possibile iscriversi presso il Centro per l'Impiego - servizio per il collocamento mirato, del luogo della propria residenza o di altro territorio dove si vuole essere collocati al lavoro. L'iscrizione è possibile presso le liste di un solo Centro per l'Impiego nazionale. Presupposto per l'iscrizione, oltre al riconoscimento dell'invalidità civile, è essere già in possesso della relazione conclusiva redatta da una commissione sanitaria preposta, costituita presso la ASL, che accerta la condizione di disabilità.

# IL COLLOCAMENTO MIRATO

## Come si ottiene la relazione conclusiva?

- La domanda può essere presentata in via telematica all'INPS contestualmente alla domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e con le stesse modalità (occorrerà barrare sul modello di domanda - fase 2 - anche la voce «Collocamento mirato ai sensi art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999»)
- Se invece si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, si inoltra una nuova domanda telematica all'INPS tramite Pin dispositivo/enti o patronati abilitati, indicando i dati del proprio verbale di accertamento dell'invalidità che poi dovrà essere presentato durante la visita medica. In questo caso il modello da utilizzare sarà il modello AP74.

# IL COLLOCAMENTO MIRATO

La Commissione medica che si occupa della relazione conclusiva è integrata da un medico dell'Inps.

In questa relazione valuta le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni dell'aspirante lavoratore, nonché la natura e il grado della sua disabilità e analizza le caratteristiche che dovrà avere un lavoro compatibile con le sue condizioni di salute, se del caso prevedendo specifiche esenzioni/necessità di supporto sul piano lavorativo.

Accertata la condizione di disabilità con la relazione conclusiva, quest'ultima viene trasmessa all'interessato e al Centro per l'impiego.

A questo punto il lavoratore può essere iscritto nelle liste del collocamento mirato, che costituiscono una graduatoria pubblica da cui il Centro per l'impiego attinge per l'avviamento numerico dei lavoratori alle aziende che comunicano una scoperta della quota di riserva (o da cui le aziende attingono per adempiere agli obblighi di legge con chiamata nominale).



**GRAZIE!**

[claudia.derosa@soleterre.org](mailto:claudia.derosa@soleterre.org)